



**COMUNE DI SEZZADIO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA RURALE  
E PER LA  
DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO  
DEL TERRITORIO.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/07/2016

## SOMMARIO

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - FINALITÀ.....
- ART. 2 - OGGETTO ED APPLICAZIONE.....
- ART. 3 - DEFINIZIONI .....
- ART. 4 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.....

### TITOLO II - DELLA PROPRIETA' FONDIARIA

- ART. 5 - LA PROPRIETÀ FONDIARIA.....
- ART. 6 - FONDI INCOLTI.....

### TITOLO III - DEL PASCOLO

- ART. 7 - TRANSITO DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI.....
- ART. 8 - SPOSTAMENTO ARMENTI E GREGGI .....
- ART. 9 - PASCOLO SU BENI DEMANIALI.....
- ART. 10 - PASCOLO SU FONDI PRIVATI.....

### TITOLO IV - DELL'IGIENE

- ART. 11 - MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI.....
- ART. 12 - USO DI PRODOTTI FITOSANITARI.....
- ART. 13 - IGIENE PER RICOVERI DI ANIMALI DOMESTICI.....
- ART. 14 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI.....

### TITOLO V - DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- ART. 15 - ATTI VIETATI E TUTELA DELLE STRADE.....
- ART. 16 - MANUTENZIONE DI STRADE, ACCESSI E DIRAMAZIONI.....
- ART. 17 - CIRCOLAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI SULLE STRADE.....

- ART. 18 - PIANTE E SIEPI LUNGO LE STRADE. RECISIONE DEI RAMI PROTESI E DELLE RADICI.....
- ART. 19 - ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE. FASCIA DI RISPETTO.....
- ART. 20 - PULIZIA DI FOSSI E SCOLI .....
- ART. 21 - MANUTENZIONE DI CANALI E OPERE CONSORTILI.....
- ART. 22 - IRRIGAZIONE.....
- ART. 23 - COMPITI DEI PROPRIETARI DEI FONDI FRONTISTI.....
- ART. 24 - TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA .....

#### TITOLO VI – DELLE DISTANZE

- ART. 25 - UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI.....
- ART. 26 - DISTANZE PER IMPIANTARE ALBERI, SIEPI ED ARBUSTI.....

#### TITOLO VII – MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA “FLAVESCENZA DORATA” DELLA VITE.

- ART. 27 - PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE.....
- ART. 28 - LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D. LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214.....
- ART. 29 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE.....
- ART. 30 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE.....
- ART. 31 - DISPOSIZIONI VARIE.....

#### TITOLO VIII – VIGILANZA E SANZIONI.

- ART. 32 - VIGILANZA.....
- ART. 33 - SANZIONI .....
- ART. 34 - ABROGAZIONI.....
- ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE.....

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, il Regolamento Comunale di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio esterno all'abitato, la regolare applicazione delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra disposizione influente in genere sulla coltura agraria e sulla vita della comunità contadina al fine di salvaguardare il bene comune, la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano rapporti con la coltura agraria medesima.
2. Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO ED APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Rurale fa riferimento a norme autonome o ribadisce, in molti casi, norme specifiche di leggi dello Stato al fine di proporre una raccolta razionale di disposizioni riguardanti in particolare il settore agricolo ed il comportamento di chi se ne occupa.
2. Il Regolamento di Polizia Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) proprietà fondiaria;
  - b) sicurezza e qualità dell'ambiente rurale;
  - c) pascolo;
  - d) igiene;
  - e) strade e acque;
  - f) distanze;
  - g) lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata.
3. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

## ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:
  - per "*regolamento*", riportato senza alcuna qualificazione, deve intendersi il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
  - per "*fossi e canali*" si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti sul territorio del Comune di Sezzadio, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque;
  - per "*sponda di fosso-scolo-canale*" si intende la ripa inclinata (parete del fosso);
  - per "*ciglio*" si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante;
  - per "*fossi di utilità pubblica*" sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

## ARTICOLO 4 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

## **TITOLO II – DELLA PROPRIETA' FONDIARIA**

### **ART. 5 – LA PROPRIETÀ FONDIARIA**

1. Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo, nel rispetto delle distanze e delle modalità previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dagli strumenti urbanistici. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 - 842 C.C.

### **ART. 6 – FONDI INCOLTI**

1. I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà ed ai fondi vicini.
2. I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

## **TITOLO III – DEL PASCOLO**

### **ART. 7 – TRANSITO DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI**

1. Le greggi e le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade, sulle piazze o aree pubbliche.
2. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali, quando circolano su strade devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta capi e da non meno di due per un numero superiore.
3. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori ad un numero di cinquanta con opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione veicolare.

## **ART. 8 – SPOSTAMENTO ARMENTI E GREGGI**

1. I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono prendere preventivi accordi con gli Uffici Comunali onde ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transitare.
2. In tempo utile trasmetteranno all'Ufficio Comunale competente la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.

## **ART. 9 – PASCOLO SU BENI DEMANIALI**

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato condurre a pascolare il bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade e degli argini.

## **ART. 10 – PASCOLO SU FONDI PRIVATI**

1. Il bestiame al pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace di vigilare affinché il bestiame, qualora il fondo non sia adeguatamente recintato, non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.
2. E' vietato lasciare il bestiame al pascolo di notte, se i fondi non sono cintati da ostacoli idonei.
3. L'esercizio del pascolo sui fondi privati altrui è vietato senza il consenso del proprietario del fondo.

## **TITOLO IV – DELL'IGIENE**

### **ART. 11 – MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI**

1. La periodica verifica di risanamento delle stalle, secondo la legislazione sanitaria vigente, è predisposta autonomamente dalla A.S.L. Resta d'obbligo comunque la denuncia immediata all'Autorità Sanitaria dei casi sospetti di malattia infettiva e di qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia già accertata.

### **ART. 12 – USO DI PRODOTTI FITOSANITARI**

1. L'uso dei prodotti fitosanitari deve avvenire nel pieno rispetto delle norme specifiche che regolamentano la materia. Durante l'utilizzo di questi prodotti devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad escludere qualsiasi molestia e ad impedire la dispersione del prodotto nei fondi limitrofi.
2. Lo smaltimento delle confezioni contenenti il prodotto deve avvenire nei modi stabiliti dalla legislazione di settore.

### **ART. 13 – IGIENE PER RICOVERI DI ANIMALI DOMESTICI**

1. Le norme per il mantenimento dell'igiene nelle stalle ed in genere per tutti i ricoveri di animali domestici sono quelle contenute nei Regolamenti di Igiene e Sanità, nonché quelle indicate dalle Leggi specifiche in materia di igiene.

### **ART. 14 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI**

Le modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sono contenute nel Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 recante *“Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, in particolare nel Titolo II – Capo I - Sezione III, rubricata *“Modalità di utilizzazione agronomica”*, alla quale si rinvia integralmente.

## TITOLO V – DELLE STRADE E DELLE ACQUE

### **ART. 15 – ATTI VIETATI E TUTELA DELLE STRADE**

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura. E' inoltre vietato:
  - danneggiare strade e fossi scolatori con aratri e simili ;
  - fare circolare bestiame sulle strade, diversamente da quanto stabilito da norme superiori;
  - insudiciare le strade con qualsiasi sostanza ;
  - portare fango sulle strade con le ruote delle macchine agricole.
2. Senza preventiva autorizzazione o concessione dell'Amministrazione Comunale, è vietato depositare materiali, ingombrare le strade, ostruire la sede delle stesse in tutto od in parte mediante accumuli di qualsiasi natura, apportare modifiche alle dimensioni ed alla struttura delle strade nonché alle opere ad esse connesse ed alterarne le forme. E' inoltre vietata qualsiasi conduzione a strascico di materiale che possa danneggiare il sedime stradale.
3. E' vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscono il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.

### **ART. 16 – MANUTENZIONE DELLE STRADE. ACCESSI E DIRAMAZIONI.**

1. Le strade devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale.
2. L'attraversamento di strade con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte o i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.
3. Sulle strade non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni a fondi e fabbricati laterali senza il preventivo permesso di costruire o autorizzazione amministrativa.

### **ART. 17 – CIRCOLAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI SULLE STRADE.**

1. Le macchine agricole per poter circolare sulle strade devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada.
2. Prima che siano immesse sulle strade o in altri luoghi pubblici, le macchine agricole ed i particolari di esse (pneumatici, aratro, e ogni qualsivoglia attrezzo agricolo attaccato) devono essere preventivamente puliti onde evitare l'abbandono sulle strade di materiali che creino pericoli per la circolazione.
3. Qualora durante il trasporto cadesse sul sedime stradale qualsiasi materiale o derrate agricole in modo da imbrattare, insudiciare o ingombrare, i conduttori responsabili sono tenuti a provvedere immediatamente al loro sgombero e alla completa pulizia del sedime stradale.

### **ART. 18 – PIANTE E SIEPI LUNGO LE STRADE. RECISIONE DEI RAMI PROTESI E DELLE RADICI.**

1. I proprietari dei fondi a confine con le strade hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che limitano la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettono la leggibilità dei segnali, o creano pericoli per la circolazione.
2. Analogo discorso vale per le radici che potrebbero danneggiare il sedime stradale.
3. Altresì, hanno l'obbligo di arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e che pregiudicano la sicurezza pubblica.
4. Tali obblighi sono estesi a tutte le strade.

5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi, rami o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario del terreno è tenuto a rimuoverli immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile.

#### **ART. 19 – ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE. FASCIA DI RISPETTO.**

1. I frontisti delle strade non possono arare i loro fondi fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno a sede stradale, ripe o i fossi.

2. Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.

3. L'aratura dei terreni potrà essere eseguita fino ad una distanza di 50 centimetri dal ciglio della strada, delle ripe e dei fossi. Detta fascia di rispetto dovrà essere mantenuta almeno inerbita.

4. La violazione di tali regole comporterà per il trasgressore, oltre il pagamento della sanzione prevista, la riparazione degli eventuali danni provocati alla sede stradale e il ripristino dello stato preesistente dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

5. Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle altre modalità di lavorazione dei terreni.

#### **ART. 20 – PULIZIA DEI FOSSI E DEGLI SCOLI**

1. E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

2. Il comune provvederà a eliminare infestanti, alberi e altro che ostruisca il fosso, sulla banchina e sulla parte del fosso verso la strada. Il proprietario dovrà eliminare gli stessi dalla parte della ripa verso il proprio campo.

3. I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile.

4. I fossi privati di scolo incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno essere rizezionati a cura del proprietario.

#### **ART. 21 –MANUTENZIONE DI CANALI E OPERE CONSORTILI.**

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili, destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza si applicano quelle di cui all'articolo precedente.

#### **ART. 22 - IRRIGAZIONE.**

1. L'irrigazione delle diverse colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni e molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade va regolata in modo che le acque non defluiscano sulla sede stradale, né che intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualsiasi danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni.



## **ART. 23 – COMPITI DEI PROPRIETARI DEI FONDI FRONTISTI.**

1. I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso.
2. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione.
3. A cura dei proprietari frontisti, i fossi e canali dovranno essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:
  - a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all'anno e nel periodo di più intensa vegetazione, con l'avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo fosso;
  - b) pulizia delle luci dei ponti, delle tombinature per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie;
  - c) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
  - d) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinatura);
  - e) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione.

## **ART. 24 – TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA**

1. Le tombinature in zona agricola possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo in funzione dell'estensione del fondo o dell'indirizzo produttivo dell'impresa e per una lunghezza massima di mt. 7,00. Sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 13,00 (tredici) metri di condotta e comunque almeno 1 (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 7,00 e 13,00 mt.
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro interno non inferiore a cm 60 o di adeguate dimensioni secondo l'area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.
3. Possono essere concesse autorizzazioni per tombinature realizzate in P.V.C. a condizione che le stesse siano del tipo SN4 (ex 303 extra) ed il loro estradosso, a partire dal diametro orizzontale sia rivestito con calcestruzzo armato di rete elettrosaldata 10 mm a maglie 20 x 20 o 20 x 25. Le dimensioni della tubazione in PVC dovranno essere calcolate con riferimento alla sezione teorica del fosso capiente il bacino scolante, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

## **TITOLO VI – DELLE DISTANZE**

### **ART. 25 – UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI**

1. Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali pubblici, di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private.
2. Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o delle altre disposizioni in materia.
3. E' vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscono il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.
4. Tutte le essenze arboree che, all'entrata in vigore del presente regolamento, si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale.

## ART. 26 - DISTANZE PER IMPIANTARE ALBERI, SIEPI ED ARBUSTI.

1. Fuori dal centro abitato le piante ad alto fusto devono essere piantate a distanza non inferiore a 12 (dodici) metri dal confine di ogni proprietà non latistante a strade. In caso di accordo scritto fra i proprietari confinanti le suddette distanze possono essere ridotte a 3 (tre) metri.
2. Fuori dal centro abitato le piante non ad alto fusto (sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si divide in rami) devono essere piantate a distanza non inferiore a 3 (tre) metri dal confine di ogni proprietà non latistante a strade. Le piante di nocchie devono essere piantate a distanza non inferiore a 4 (quattro) metri.
3. Fuori dal centro abitato le siepi vive, le viti e gli arbusti devono essere piantati a distanza non inferiore a 1 (uno) metro dal confine di ogni proprietà non latistante a strade.
4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alle strade non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri.
5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 (uno) metro sul terreno non può essere inferiore a 1 (uno) metro.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore a 3 (tre) metri.
7. Nessuna distanza se sul confine esiste un muro di cinta divisorio purché l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.
8. Nella zona in prossimità del fiume Bormida compresa tra l'argine di protezione e la sponda del fiume, le distanze di cui al comma 1 sono ridotte a 3 (tre) metri.
9. Per la vegetazione che nasce spontanea si osservano le seguenti distanze:
  - a) 3 (tre) metri dal confine di ogni proprietà e tre metri dal confine stradale per le piante e le siepi o gli arbusti di altezza superiore ad 1 (uno) metro;
  - b) 1 (uno) metro per le siepi o gli arbusti di altezza non superiore ad 1 (uno) metro.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice della Strada.

## TITOLO VII – MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA “FLAVESCENZA DORATA” DELLA VITE

### **ARTICOLO 27 - PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE**

1. E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali.
2. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura.

### **ARTICOLO 28 - LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D. LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214**

1. In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, il proprietario del fondo deve eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali.

2. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune, che provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza.

#### **ARTICOLO 29 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

1. Gli obblighi che gravano sui proprietari, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari dei fondi inadempienti con apposito provvedimento della Regione: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento.

2. In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento della Regione nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse.

#### **ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE**

1. I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti.

#### **ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI VARIE**

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo, l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

2. Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).

### **TITOLO VIII – VIGILANZA E SANZIONI.**

#### **ARTICOLO 32 – VIGILANZA**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, anche gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

#### **ARTICOLO 33 – SANZIONI**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
8. Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da €. 25,00 sino ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (come disposto dalla L. 16/01/2003 n. 3), qualora non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge.
9. Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24.11.1981, n. 689, nonché l'art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267.
10. In relazione a ciò, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito. In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.
11. Per le violazioni al presente regolamento ed alle ordinanze comunali, ai sensi dell'art. 16 c. 2 della legge 24.11.1981, n. 689, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma precedente.
12. Con ordinanza – ingiunzione il Comune di Sezzadio, nella commisurazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazione.
13. Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dal D. lgs, 267/2000 e dal Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione, può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio. Le spese per l'esecuzione d'Ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio Tecnico Comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell'ordinanza.

#### **ART. 34 – ABROGAZIONI**

1. Il regolamento di polizia rurale, approvato con verbale di seduta podestarile del 14 marzo 1936 n. 89 e tutte le sue successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati; ogni altra disposizione regolamentare del Comune che sia in contrasto o incompatibile con le presenti norme è abrogata.

#### **ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento diventa obbligatorio nel 15<sup>^</sup> giorno successivo a quello della sua pubblicazione.